Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Lunedì 7 marzo** | **Numero 55**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Revoca di onorificenza.

Con R. decreto dell'8 luglio 1920, su proposta del ministro dell'interno, venne revocato il R. decreto 4 maggio 1911, con cui era stata conferta l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Ruggero Miani del fu Vincenzo, già segretario comunale di Frassinoro (Modena).

Il numero 182 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1558 in data 8 ottobre 1920, che soppresse la Commissione per l'esame delle controversie sorte, in dipendenza della guerra, circa l'esecuzione dei lavori appaltati dal Ministero della marina e circa le forniture interessanti comunque la marina stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 1° febbraio 1921, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge n. 1558 in data 8 ottobre 1920, è prorogato al 1° maggio 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 183 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, numero 1274;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo restando il termine stabilito dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, le domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti da aggravamento delle infermità, per le quali siasi concessa pensione od assegno, non possono essere presentate prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'ultimo accertamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 184 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1568;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, è modificato nel senso che coloro i quali, pur avendovi diritto, abbiano perduto almeno una delle tre sessioni indette col Regio decreto stesso, sono ammessi ad una nuova ed ultima sessione straordinaria di esami con le stesse norme e modalità di quelle indette col citato decreto.

La sessione avrà luogo nel marzo 1921 e i titoli di licenza di 2° grado in essa conseguiti saranno validi per l'inscrizione all'Università e agli Istituti d'istruzione superiore con effetto dall'inizio dell'anno scolastico corrente.

Art. 2.

I candidati alla licenza normale che parteciperanno alla sessione indetta col presente decreto, essendo ancora alle armi, saranno, ove conseguano il titolo, dispensati dal tirocinio e potranno sostenere subito lo esame pratico per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. I candidati alla licenza suddetta già congedati quando la sessione avrà luogo, saranno invece obbligati, avendo esito favorevole, ad attendere al tirocinio, fino alla fine dell'anno scolastico.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 137. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale sulla proposta del ministro degli affari esteri, vengono istituiti:

un R. Consolato di 1ª categoria in Varna (Bulgaria) con giurisdizione nei dipartimenti di Burgos, Rustciuk, Schumba, Sliven, Timova e Varna, e con l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare di L. 25.000;

un R. Consolato di 2ª categoria in Sofia con giurisdizione nei dipartimenti Kustendil, Petrich Sofia e Vidino; nonchè un R. Consolato di 2ª categoria in Filippopoli con giurisdizione nei dipartimenti di Filippopoli, Stara, e Zagora.

N. 139. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 5, 6 e 13 dello statuto della Cassa di prestanza e soccorso per il personale infermiere della Università di Napoli, approvato con decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1906.

N. 151. Regio decreto 3 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, al Consorzio di irrigazione sinistra d'Adige, con sede nel comune di Pescantina (Verona), viene concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei soci nelle forme e con i privilegi fiscali.